

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Catania

Approvato con delibera di Consiglio Comunale 30.08.2011, integrato e modificato con deliberazione Consiglio Comunale **n. 7 del 30/01/2019**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Catania, di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 23/2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dall'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 23/2011.

Articolo 1 bis

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel Comune di Catania, alberghiere ed extra alberghiere quali: Alberghi, Residence turistico alberghieri, Alberghi diffusi, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Villaggi Turistici, Case per ferie, Case vacanze, Residence Rurali.
2. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. Locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter L. 96/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 50/2017.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del sopra indicato art. 4 comma 1 D. L. n. 50/17.
4. Il relativo gettito, sentita una Commissione Speciale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Competenti Bilancio e Turismo (o loro delegati membri delle Commissioni), da un rappresentante per ogni Associazione di categoria e un rappresentante dei Tour Operator è destinato a finanziare gli interventi elencati nel precedente articolo 1 comma 2, in applicazione dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 23/2011.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Catania che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 bis.
2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 *ter* D. L. 50/2017, sono, altresì, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 D. Lgs. 23/2011 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle leggi e dal presente regolamento, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o

corrispettivi, individuati anche con riferimento alle previsioni e alle specifiche di cui all'art. 4 commi 5 e 5 bis D. L. 50/2017.

4. Il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con soggetti che gestiscono le piattaforme telematiche di promo commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, per disciplinare e facilitare la riscossione ed il riversamento dell'intermediario dell'imposta di soggiorno nonché la correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati.

Articolo 3 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo:

- a) I residenti nel territorio del Comune di Catania;
- b) I minori entro il sedicesimo anno di età;
- c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente e i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- d) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- e) Gli studenti universitari fuori sede. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo Catanese per l'anno accademico in corso resa in base alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000;
- f) Ostelli della Gioventù.

Articolo 3 bis Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie superiori in visita didattica e i partecipanti a scambi culturali universitari;
 - b) i componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative di carattere nazionale e regionale. Con il patrocinio dell'A.C. ferma restando la propria discrezionalità.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico o Ateneo, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 4 Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno determinata per persona e per pernottamento articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 bis in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, per un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, sarà come di seguito specificato:

a) Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e altre strutture ricettive extra alberghiere: affittacamere e Bed & Breakfast (1, 2 e 3 stelle), Case vacanza, Residence, Agriturismi, Case per ferie, Residence rurali, Villaggi Turistici, Appartamenti ad uso turistico, Locazioni brevi: € 2,00 per persona e per notte;

b) Alberghi e Residence turistico alberghieri 3 stelle, Alberghi diffusi: € 2,00 per persona e per notte.

c) Alberghi e Hotel 4 stelle: € 2,50 per persona e per notte.

d) Alberghi 5 stelle: € 3,50 per persona e per notte.

e) Alberghi 5 stelle lusso: € 5,00 per persona e per notte.

Articolo 5 **Obblighi del Gestore**

1. I Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Catania sono tenuti a informare in multilingua, in appositi spazi i propri ospiti dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Hanno l'obbligo di presentare dichiarazione trimestrale alla Direzione Ragioneria Generale entro quindici giorni del mese successivo al trimestre solare compilata con il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel trimestre, il periodo di permanenza, il numero degli ospiti soggetti all'imposta di soggiorno e degli esenti.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica e/o piattaforma telematica predisposta dal Comune. La dichiarazione trasmessa deve essere completa di numero di protocollo assegnato attraverso PEC o dall'ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania. L'amministrazione comunale entro centoventi giorni dall'approvazione del presente regolamento al fine di celerizzare le operazioni di comunicazione dei gestori delle strutture, si doterà di apposita mail istituzionale in base alle norme di legge atta al servizio di cui sopra. Sarà onere dell'A.C. comunicare l'attivazione della nuova mail sempre entro centoventi giorni. La dichiarazione trimestrale deve essere presentata anche se l'imposta dichiarata è pari a zero.
4. I gestori dovranno conservare la relativa documentazione su supporto informatico o cartaceo per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali verifiche sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Agente Contabile, deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Catania Direzione Ragioneria Generale ai sensi dell'art. 93 D. Lgs n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21).
6. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
7. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso la Direzione Ragioneria Generale oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale.
8. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni.

Articolo 6 Versamenti

I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza su modelli predisposti dall'amministrazione comunale e al successivo versamento al Comune di Catania.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme, riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni del mese successivo al trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Catania;
- mediante bonifico bancario;
- con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

Articolo 8 Sanzioni per il gestore

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo/ospite di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Regolamento è sanzionato con l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 D. Lgs. n. 472 del 1997.
2. Il soggetto passivo/ospite che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, di cui al comma 3 art. 2. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00 disposta ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267 del 2000.
3. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all'art. 2 comma 4 -fatte salve le responsabilità di natura penale- sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 267 del 2000.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
6. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento o da quanto previsto da apposita convenzione di cui all'art. 2, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.
7. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
8. Al procedimento di erogazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 2-7 si applicano le disposizioni della L. 689/1981 anche ai fini della disciplina delle relative controversie.

Articolo 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Catania, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.